

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

Art.7, co.1, lett.h	I versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cadano il sabato o un giorno festivo.
----------------------------	--

ACCESSI ISPETTIVI

Art.7 co.2 lett.a e b	<p>Gli accessi ispettivi nelle imprese dovranno rispettare le seguenti regole principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.saranno svolti nel principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; 2.il principio della non ripetizione e della contestualità non si applicano agli accessi in materia di sicurezza del lavoro e in caso ragioni di necessità e urgenza, debitamente motivate; 3.il periodo di permanenza presso le imprese e lavoratori autonomi non può essere superiore a 15 giorni. <p>Il co.2, lett. d, dell'art.7 estende inoltre espressamente l'applicabilità dello statuto del contribuente (art.12, L. n.212/00) alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.</p>
------------------------------	--

RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art.7 co.2 lett.t	Viene ridefinita la competenza dell'Inps relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
--------------------------	---

DETRAZIONI DI IMPOSTA

Art.7, co.2, lett.e e f	È eliminato l'obbligo di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, per lavoratori dipendenti e i pensionati. La comunicazione sarà necessaria solo in caso di variazioni.
--------------------------------	--

CONTRATTO DI INSERIMENTO PER LE DONNE

Art.8 co.1	<p>Il contratto di inserimento, ai sensi dell'art.54, del D.Lgs. 276/2003, può essere utilizzato con le donne di qualsiasi età, residenti in aree bassa occupazione femminile, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</p> <p>Inoltre il sistema degli incentivi alla occupazione dovrà seguire le regole previste dal regolamento 6 agosto 2008 n.800/08 della Commissione UE, in sostituzione del regolamento n.2204/02.</p>
-------------------	---

CESSIONE DI AZIENDA NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

Art.8, co.3 lett.c	Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, nel caso sia avvenuta, per cedente e cessionario, la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria entro 1 anno dalla cessione, opera la responsabilità solidale per i debiti maturati dalla cessionaria fino alla data di insolvenza.
---------------------------	--

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

Art.10	Viene semplificato il procedimento per il rilascio della carta di identità elettronica.
---------------	---